

## Regolamento affidamento lavori - contratti sottosoglia

(Approvato con Provvedimento del Presidente n. 104 in data 18 novembre 2019 e modificato con Provvedimento del Presidente n. 77 dell'8 giugno 2021)

### Art. 1 - Oggetto

Le presenti disposizioni disciplinano le procedure per l'affidamento di lavori di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), b), c) e c-bis) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., individuando oggetti, modalità e limiti di spesa come di seguito specificati.

Tali procedure sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento di lavori avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, rotazione, proporzionalità, imparzialità e assicurando l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano in quanto compatibili con le Direttive alle ALER emanate da Regione Lombardia con D.G.R., per ciascun anno di riferimento.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano in quanto compatibili con la normativa in materia di contratti pubblici in vigore alla data di applicazione delle disposizioni del Regolamento *de quo*.

### Art. 2 - Normativa di riferimento e principali definizioni

I lavori di cui alle presenti disposizioni sono affidati nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in particolare di quelle contenute nel Codice dei Contratti pubblici (*D.Lgs. 50/2016* – di seguito definito “Codice”), e nelle successive disposizioni attuative.

Per “**appalti pubblici**” si intendono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi.

Per “**appalti pubblici di lavori**”, i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:

- 1) l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I al Codice;
- 2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;
- 3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate all'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera;

### Art. 3 - Limiti di importo e divieto di frazionamento

I lavori di cui presente al regolamento sono ammessi per importi inferiori alla soglia di cui all'*articolo 35, comma 1 lett. a) del Codice*.

Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).

Nessun affidamento di lavori d'importo pari o superiore a quello sopra indicato potrà essere artificialmente frazionato allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla presente disciplina.

### Art. 4 - Responsabile Unico del procedimento

Per ogni affidamento di lavori l'Azienda opera attraverso un Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice e disposizioni attuative.

### Art. 5 - Modalità di esecuzione degli affidamenti di lavori

Nei limiti di cui al presente Regolamento, gli affidamenti di lavori possono essere effettuati con i seguenti sistemi:

- **(abrogato)**
- **Affidamento diretto**
- **Procedura negoziata**

#### **Art. 6 - (abrogato)**

#### **Art. 7 - Affidamento diretto**

Per lavori di importo inferiore alle soglie prefissate dalla normativa vigente (art. 36, comma 2, del Codice e s.m.i.), è consentito l'affidamento diretto, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, anche senza consultazione di due o più operatori economici.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, viene nominato con determinazione del Direttore Generale, assicurando criteri di rotazione tra tutti i tecnici di UOG, anche per sedi diverse da quella di appartenenza, sulla base della competenza tecnica.

Ai sensi del comma 1 si dispongono le seguenti osservanze:

- a) **(abrogato)**
- b) Per affidamenti di importo fino a € 5.000,00 il RUP individua l'affidatario direttamente, motivando adeguatamente la scelta;
- e) **(abrogato)**
- d) Per affidamenti il cui importo è superiore a € 5.000,00 e inferiore a € 40.000,00, il RUP individua l'affidatario previa attestazione della congruità dell'offerta, documentata attraverso la richiesta di almeno tre preventivi se sussistono in tale numero soggetti idonei scelti dall'Elenco Fornitori Telematico, attivato sulla piattaforma regionale per l'E-procurement, denominata Sistema di Intermediazione Telematica (SINTEL) ovvero sulla base di indagini di mercato. L'eventuale mancata allegazione dei preventivi deve essere motivata mediante idonei, circostanziati ed oggettivi elementi di riscontro che giustificano sotto il profilo tecnico e/o economico la scelta dell'operatore;
- e) Per affidamenti di lavori il cui importo è pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00, il RUP individua l'affidatario previa attestazione della congruità dell'offerta, documentata attraverso la richiesta di almeno cinque preventivi se sussistono in tale numero soggetti idonei scelti dall'Elenco Fornitori telematico attivato su SINTEL, ovvero sulla base di indagini di mercato. L'eventuale mancata allegazione dei preventivi deve essere motivata mediante idonei, circostanziati ed oggettivi elementi di riscontro che giustificano sotto il profilo tecnico e/o economico la scelta dell'operatore.

In relazione alla complessità e durata delle prestazioni, può essere richiesta all'Operatore una garanzia pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione (cauzione definitiva), a garanzia della regolare esecuzione del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del Codice dei contratti.

Tutte le procedure di cui sopra devono essere svolte mediante l'utilizzo della piattaforma SINTEL, come riportato nelle Direttive Regionali e secondo le indicazioni operative comunicate dal gestore della piattaforma.

La richiesta di offerta ed il conseguente scambio di comunicazioni con i fornitori avviene mediante procedura telematica esperita tramite la piattaforma SINTEL; eventuali deroghe dovranno avere motivazioni tracciabili negli atti assunti.

#### **Art. 8 – (abrogato)**

#### **Art. 9 - Procedura negoziata**

L'affidamento mediante procedura negoziata è consentito con le modalità e per gli importi stabiliti dalla normativa vigente (art. 36, comma 2, del Codice e s.m.i.), nel rispetto dei principi di cui all'art. 1. Tutte le procedure di cui sopra devono essere svolte mediante l'utilizzo della piattaforma SINTEL, come riportato nelle Direttive Regionali e secondo le indicazioni operative comunicate dal gestore della piattaforma.

La richiesta di offerta ed il conseguente scambio di comunicazioni con i fornitori avviene mediante procedura telematica esperita tramite la piattaforma SINTEL; eventuali deroghe dovranno avere motivazioni tracciabili negli atti assunti.

Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti sono indicati nell'invito alla procedura.

La richiesta di offerta potrà prevedere un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della medesima.

Tale termine potrà in ogni caso subire variazioni in caso di richieste di chiarimenti da parte dell'offerente.

Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione delle informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte.

Le offerte devono essere redatte secondo le indicazioni contenute nell'invito formulato dal Responsabile Unico del Procedimento che contiene i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste al contraente;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali;
- j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- k) l'indicazione dei termini di pagamento;
- l) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- m) ogni altro elemento necessario per la definizione della natura e della qualità della prestazione richiesta.

Le specifiche tecniche, formulate tenendo conto delle indicazioni fornite per iscritto dalla struttura richiedente, e tutte le altre condizioni dell'offerta possono essere definite in appositi capitolati, allegati all'invito.

Nella determinazione dell'importo di cui alla lettera a), l'Azienda si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato nonché di eventuali tariffari di riferimento e di ogni altro elemento ritenuto idoneo.

In relazione alla complessità e durata delle prestazioni, può essere richiesta al Fornitore una garanzia pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione (cauzione definitiva), a garanzia della regolare esecuzione del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del Codice dei contratti.

In questi casi il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, viene nominato di volta in volta con determinazione del Direttore Generale, assicurando criteri di rotazione tra tutti i tecnici di UOG, anche per sedi diverse da quella di appartenenza, sulla base della competenza tecnica.

#### **Art. 9-bis – Individuazione degli operatori economici**

L'Azienda seleziona gli operatori da invitare alle procedure di cui al presente Regolamento, nel rispetto dei principi di cui al precedente art. 1, alternativamente mediante:

1. indagini di mercato;
2. elenco fornitori telematico (SINTEL).

### **9-bis.1 - Indagini di mercato**

L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dal RUP, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, formalizzandone i risultati.

L'Azienda assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato. A tal fine pubblica un avviso sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti". La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione, il numero minimo e massimo di operatori che saranno invitati alla procedura e il criterio che sarà utilizzato per selezionare, tra quelli che hanno manifestato interesse, gli operatori da invitare alla successiva procedura, le modalità e i termini di presentazione delle manifestazioni di interesse.

Qualora le manifestazioni di interesse ammesse siano in numero superiore al minimo previsto dalla normativa vigente per la procedura di affidamento, si procederà ad individuare i soggetti da invitare mediante sorteggio pubblico.

Decorso il termine per manifestare interesse, il RUP verifica la completezza e la conformità delle domande pervenute e ne redige Verbale.

L'esito della selezione viene pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti".

### **9-bis.2 - Elenco fornitori telematico**

L'Elenco di operatori economici utilizzato dall'Azienda coincide con l'Elenco Fornitori Telematico di SINTEL.

L'accesso all'Elenco avviene attraverso la Piattaforma SINTEL ([www.aria.spa.it](http://www.aria.spa.it)) ed è disciplinato dalle guide e dai manuali per l'Utilizzo della Piattaforma.

L'Elenco è aperto e valido a tempo indeterminato. Tutti gli operatori in possesso dei requisiti richiesti possono procedere all'iscrizione.

La domanda di iscrizione all'Elenco dell'operatore economico, in assenza di diversa comunicazione da parte di Sintel, è considerata accettata e l'operatore economico entra a far parte dell'Elenco.

ALER può in qualunque momento effettuare controlli a campione circa l'esistenza o meno in capo all'operatore economico dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione.

L'iscrizione all'Elenco non comporta l'affidamento di alcun contratto, non implica diritti o aspettative di sorta a favore dell'operatore economico.

### **Art. 10 - Criteri di aggiudicazione**

Gli affidamenti di lavori effettuati mediante procedura negoziata sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

- **minor prezzo**, secondo le modalità stabilite nel capitolato ovvero nella lettera di invito;
- **offerta economicamente più vantaggiosa**, qualora oltre al prezzo siano valutati elementi diversi, riferiti alla qualità della prestazione, variabili a seconda della natura della stessa e preventivamente definiti, sulla base di quanto previsto dall'*articolo 95 del Codice*. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara sono menzionati nel capitolato o nell'invito.

In entrambi i suddetti casi non sono comunque ammesse offerte in aumento sui prezzi posti a base della richiesta d'offerta.

L'affidatario deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

Gli operatori economici che chiedono l'iscrizione all'Elenco Fornitori di ALER BG-LC-SO Telematico, attivato sulla piattaforma regionale per l'E-procurement, denominata Sistema di Intermediazione telematica (SINTEL), devono essere in possesso dei requisiti di cui al precedente punto.

L'ammissione dei concorrenti e l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e tecniche avvengono in seduta pubblica.

Nelle procedure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'esame e la valutazione dell'offerta tecnica sono effettuati, in seduta riservata, dalla Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del Codice.

L'esito degli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro (IVA esclusa), è soggetto ad avviso di post-informazione, ai sensi dell'*articolo 36 del Codice*, mediante pubblicazione, sul profilo del committente.

#### **Art. 11 - Congruità delle offerte**

In ogni caso l'Azienda si riserva di valutare la congruità delle offerte sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente.

Il Responsabile Unico del procedimento esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti anormalmente bassa.

In ogni caso l'Azienda si riserva di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerta non congrua, non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto.

#### **Art. 11-bis - Verifica dei requisiti**

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali come definiti dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016 e s.m.i. recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

L'Ufficio Appalti e Contratti, in caso di affidamento diretto:

- a) per lavori di importo fino a 5.000,00 euro, prima della stipula del contratto acquisisce apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, ove previsti e procede comunque alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici è tenuto ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR 445/ 2000, che devono riguardare almeno il 10% degli affidamenti diretti operati in ciascun anno solare. La scelta del campione del 10% viene effettuata mediante sorteggio;
- b) per lavori di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, richiede l'autodichiarazione di cui alla lettera a) da rendersi secondo il modello del documento di gara unico europeo e procede comunque, prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici è tenuto ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR 445/ 2000, che devono riguardare almeno il 10% degli affidamenti diretti operati in ciascun anno solare. La scelta del campione del 10% viene effettuata mediante sorteggio;
- c) per importi superiori a 20.000,00 euro, prima di stipulare il contratto procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per

l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.

La verifica dei requisiti generali viene attuata tramite il sistema AVCPASS o interpellando direttamente le Amministrazioni competenti.

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria di lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

#### **Art. 12 - Contratto**

In caso di affidamento diretto di cui alle lettere a) e b) del precedente Art. 11-bis, il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, di cui all'art. 11-bis: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Alla formalizzazione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione dei lavori affidati secondo le procedure stabilite dal presente regolamento, si procederà mediante idonee forme semplificate e/o telematiche, quali la scrittura privata, lo scambio di lettere con il quale l'Azienda dispone l'esecuzione dei lavori, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.

I contratti di importo superiore a 200.000 euro sono stipulati mediante scrittura autenticata dall'Ufficiale Rogante.

Tutte le eventuali spese di contratto (bolli, registrazione, copie, etc.) sono a carico dell'Appaltatore.

#### **Art. 13 - Verifica di conformità delle prestazioni ed attestazione di regolare esecuzione**

Tutte le prestazioni contrattuali derivanti dall'esecuzione di lavori sono soggette a verifica, con le modalità stabilite dalle norme vigenti e specificate nei singoli contratti.

#### **Art. 14 - Inadempimento dei contratti**

Le penali previste nelle singole lettere di invito per difformità o ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali sono applicate dal Responsabile Unico del Procedimento.

In caso di inadempimento grave ed accertato, la risoluzione è dichiarata per iscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore Lavori.

Sono in ogni caso fatti salvi i diritti e le facoltà riservate all'Azienda dal contratto.

#### **Art. 15 - Subappalto**

Salvo che non sia espressamente vietata dalla lettera d'invito, è ammessa la facoltà di subappaltare l'esecuzione delle lavorazioni nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del Codice e s.m.i..

#### **Art. 16 - Divieto di cessione del contratto**

È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto stipulato. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto dell'Azienda al risarcimento di ogni danno o spesa, il contratto s'intenderà risolto di diritto.

#### **Art. 17 - Termini e modalità di pagamento**

I pagamenti sono disposti secondo quanto previsto nella lettera d'invito o nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Si applicano le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla *L. 136/2010*.

#### **Art. 18 - Cessione dei crediti**

La cessione dei crediti derivanti da contratti di appalto è disciplinata secondo quanto previsto dall'*art. 106, comma 13, del Codice*.

#### **Art. 19 - Modalità di risoluzione delle controversie**

I contratti sottoscritti ai sensi del presente regolamento potranno prevedere modalità di soluzione delle controversie che dovessero insorgere nel corso della loro esecuzione sulla base di quanto previsto dalla Parte VI del Codice dei contratti, con esclusione del deferimento in Arbitri di cui all'art. 209 del Codice.

#### **Art. 20 - Accesso agli atti**

Per la disciplina dell'accesso agli atti inerenti le procedure di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 53 del Codice*.

#### **Art. 21 - Trattamento dei dati**

I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse e strumentali ai fini concorsuali e contrattuali, come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della richiamata normativa.

#### **Art. 22 - Modifiche del Regolamento**

Le modifiche al presente regolamento sono deliberate dal Presidente con proprio provvedimento. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia al Codice (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e alle disposizioni attuative dello stesso.

#### **Art. 23 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.